

COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

Aggiornamento per il Triennio 2018 - 2020

del

Piano

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 30 gennaio 2018

Su proposta del Responsabile – Segretario Generale Vincenzo Zanzarella

INDICE

- 1. Premessa
- 2. Cosa si intende per corruzione
- 3. I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall'autorità giudiziaria)
- 4. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
- 5. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
- 6. La valutazione sulla "gestione del rischio" di corruzione
- 7. Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell'ANAC e del Piano triennale comunale
- 8. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i suoi compiti
- 9. La collaborazione degli altri uffici comunali
- 10. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e quello per la trasparenza.
- 11. Amministrazione trasparente ed accesso civico.
- 12. La segnalazione dell'omessa pubblicazione
- 13. La trasparenza e le gare d'appalto
- 14. Il titolare del potere sostitutivo
- 15. Analisi del contesto
- 16. Mappatura dei procedimenti e sottoprocedimenti
- 17. Il codice di comportamento e le altre misure preventive
- 18. Indicazione dei criteri di rotazione del personale
- 19. Esame situazioni di incompatibilità, inconferibilità e di conflitti di interessi per gli incarichi interni ed esterni con oneri a carico del bilancio comunale.
- 20. La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
- 21. Rispetto dei termini dei procedimenti e pubblicità dei procedimenti tesi all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- 22. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informazione
- 23. La prevenzione della corruzione mafiosa
- 24. Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

1. Premessa

Il Parlamento Italiano il 6 novembre 2012 ha approvato la legge numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." Questa legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012; successivamente è stata più volte modificata ed integrata.

È stata poi emanato il D. Lgs. 14-3-2013 n. 33: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", anche questa norma è stata profondamente innovata, da ultimo con una riforma che è entrata definitivamente in vigore il 23 dicembre 2016.

A livello internazionale vanno ricordate:

- La *Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite* contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4 recepita dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.
- La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):
 - o elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
 - o si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
 - o verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;
 - o collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.
- La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

2. Cosa si intende per corruzione

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. Il codice penale prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la "corruzione per l'esercizio della funzione" e dispone che:

"il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni."

L'articolo 319 del Codice penale sanziona la "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio":

"il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la "corruzione in atti giudiziari":

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "tecnico-giuridiche" di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

3. I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall'autorità giudiziaria)

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti enti:

- <u>l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)</u>, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- <u>la Corte di conti</u>, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- <u>i Prefetti della Repubblica</u> che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);

- <u>la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)</u> che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- <u>le pubbliche amministrazioni</u> che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;

4. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Il fulcro di tutta la strategia di contrasto ai fenomeni corruttivi, prima che diventino un affare della Procura della Repubblica ed escano dal controllo amministrativo per diventare "azione penale", è l'ANAC. La sua prima denominazione fu: "CIVIT" o "AVCP".

La CiVIT è stata istituita dal legislatore, con il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "perfomance" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

Dal complesso della normativa vigente (principalmente il D.L. 90/2014 e la L. 190/2012), anche tenendo conto degli atti a contenuto regolamentare emanati dall'Autorità medesima, risultano attribuiti all'ANAC i seguenti compiti e le seguenti funzioni:

- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- predispone ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
- riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia:
- riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
- riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre

anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice dei Contratti pubblici;

- salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale:
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali:

5. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Con Deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC ha approvato, in via definitiva, l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

6. La valutazione sulla "gestione del rischio" di corruzione

Riguardo alla "gestione del rischio" di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha statuito che la gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

- A. <u>identificazione del rischio:</u> consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
- B. <u>analisi del rischio:</u> in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
- C. <u>ponderazione del rischio</u>: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione" che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio" (valore della probabilità per valore dell'impatto);
- D. <u>trattamento:</u> il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento", che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

7. Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell'ANAC e del Piano triennale comunale

L'ultima norma in ordine temporale che ha inciso in questa quasi alluvionale produzione normativa e regolamentare è stato il D. Lgs. 25-5-2016 n. 97: "*Revisione e*

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Dunque le modifiche introdotte da questo decreto hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua le categorie di soggetti obbligati:

- *le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);*
- altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
- altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2bis comma 3).
- enti pubblici economici;
- ordini professionali;
- società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

8. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i suoi compiti

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo comune è il Segretario Generale titolare, all'uopo nominato con Decreto sindacale.

La nomina quale RPCT è stata debitamente trasmessa all'ANAC sull'apposito modulo e pubblicata sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Le sue funzioni sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore nel decreto legislativo 97/2016, che:

- ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l'articolo <u>6 comma 5 del DM 25 settembre 2015</u>, di "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.

Riguardo all'" <u>accesso civico</u>", il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
- per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di "riesame" delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le "eventuali misure discriminatorie" poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola "revoca".

In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

Il RPCT svolge i compiti, le funzioni e riveste i "ruoli" seguenti:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- *verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione;*
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del Piano;
- propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso;
- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità;
- d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare, salvo che la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale;
- riferisce sull'attività svolta a richiesta dell'organo di indirizzo politico, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno;
- compila e dispone la pubblicazione sul sito web del Comune della relazione annuale sulle attività di prevenzione svolte;
- trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo;
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

- indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non abbiano attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni;
- quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, il Responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati:
- può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015.

9. La collaborazione degli altri uffici comunali

Il PNA 2016 sottolinea che vi è un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV (per Giovinazzo, l'equivalente Nucleo di Valutazione), al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

- la facoltà all'OIV (o organismo equivalente) di richiedere ai responsabili dei procedimenti informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
- che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, tranne i casi di omessa vigilanza e comunicazione da parte del RPCT.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione.

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

10. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e quello per la trasparenza.

Il Piano ha un'apposita sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, riunendoli in un unico atto.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Pertanto, gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

- il piano della performance;
- il documento unico di programmazione (DUP).

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

11. Amministrazione trasparente ed accesso civico.

Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è stato modificato dal D. Lgs. 97/2016 nelle parti relative al nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, secondo cui: << Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7>>. (art. 3, c. 1, D. Lgs. 33/2013).

Con la nuova definizione, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque:

- E' sufficiente un'istanza senza motivazione
- Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al Comune, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente "detenute" dal Comune.

È necessario che il cittadino faccia un'istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. L'istanza può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

L'ufficio protocollo comunale a cui perviene l'istanza, salvo che non venga subito presentata al dipendente addetto, dovrà trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà individuato tra:

- l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- Ufficio relazioni con il pubblico;
- ufficio indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria

Il Responsabile del procedimento potrà fare, alternativamente, una delle seguenti cose:

- Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241
- Accogliere immediatamente l'istanza.
- Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali controinteressati

Al comma 5 dell'art. 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato si dice che:

"Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione"

I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono:

- la protezione dei dati personali;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l'indicazione dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso.

Potrebbe essere necessario non accogliere pienamente e non denegare completamente l'istanza; in analogia con il diritto di accesso, si potrà con un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha fatto l'istanza:

- Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto;
- Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti

12. La segnalazione dell'omessa pubblicazione

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente ha un suo Responsabile, che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l'art. 43 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato.

In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non spiega quali siano i parametri di gravità), il Responsabile della trasparenza "segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità."

13. La trasparenza e le gare d'appalto

Il decreto "FOIA" e il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di "Nuovo codice dei contratti" hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati: il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione".

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;

- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

14. Il titolare del potere sostitutivo

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

Come noto, "l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia" (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

15. Analisi del contesto

Secondo l'ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa <u>all'analisi del contesto</u>, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle *specificità dell'ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

L'analisi del contesto è avvenuto, in sede di aggiornamento annuale del Piano triennale, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali ed istituzionali del Comune. In particolare, sono stati chiesti contributi a:

- Cittadini residenti o stabilmente viventi sul territorio, anche per motivi lavoro;
- Associazioni ed organismi *no profit*;
- Partiti politici, Sindacati, RSU aziendale;
- Consiglieri comunali.

Nessuno dei soggetti invitati ha fornito suggerimenti e proposte per l'aggiornamento del Piano. Soltanto un cittadino, non residente in Giovinazzo, probabilmente dopo aver visionato l'annuncio sul sito web dell'Ente, ha fornito suggerimenti di perfezionamento del Piano, che sono stati inseriti in questo aggiornamento.

Si conferma, comunque, un contesto interno caratterizzato dall'assenza di situazioni conclamate, ovvero soltanto individuabili e/o intuibili, di corruzione e dimostrazione ne è l'assenza, nel 2017, di denunce, informative, segnalazioni anche anonime su presunti fenomeni corruttivi.

Per l'analisi del contesto esterno, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC, si fa riferimento alla annuale "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati", disponibile sul sito web della Camera dei Deputati con riferimento alla Città Metropolitana di Bari.

16. Mappatura dei procedimenti e sottoprocedimenti

La mappatura dei procedimenti è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività di questo comune. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi.

In ogni caso, secondo l'Autorità, "in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017" e, per il Comune di Giovinazzo, la mappatura è avvenuta con il Piano approvato nel 2017, che si ripropone per la corrente triennalità.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, non sono presi in considerazione i processi di governo, in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno soprattutto se a contenuto economico patrimoniale.

17. Il codice di comportamento e le altre misure preventive

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

Questo comune ha adottato il suo codice di comportamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24.01.2014.

18. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Quando e dove possibile sarà prevista la sostituzione, per rotazione tra gli incarichi, di tutti i responsabili di settore con cadenza biennale.

Al momento però va dato atto che la dotazione organica del Comune di Giovinazzo è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione, in quanto non esistono figure professionali anzitutto dirigenziali perfettamente fungibili.

A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede:

"(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale".

Si dà infine atto che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ha previsto:

"L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni".

19. Esame situazioni di incompatibilità, inconferibilità e di conflitti di interessi per gli incarichi interni ed esterni con oneri a carico del bilancio comunale.

Questo Comune osserva l'obbligo di far dichiarare, mediante autocertificazione, da verificare nei modi di legge, l'applicazione puntuale ed esaustiva degli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi. oltre alle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Nel 2018 sarà maggiormente verificato il rispetto del Codice di Comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n. 10 del 24.01.2014, applicabile oltre che al personale dell'Ente anche a tutti i soggetti che ricevono incarichi dall'Ente.

20. La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Con la riforma apportata dal Codice antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) al D. Lgs. 165/2001, in materia di "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" sono introdotte misure di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Sono, quindi, accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato:
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

In particolare, l'art. 54-bis (riformato) del D. Lgs. 165/2001, testualmente recita al 1° c.: << Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica

amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.>>

L'articolo 54-bis delinea, quindi, una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Quale misura di protezione generale sarà attuata attraverso l'attivazione di un sistema informatizzato che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta altresì l'archiviazione.

21. Rispetto dei termini dei procedimenti e pubblicità dei procedimenti tesi all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

I Responsabili dei settori sono obbligati a tenere costantemente monitorato il rispetto dei termini dei procedimenti rimessi ai loro settori di appartenenza, tale accorgimento ha il duplice obiettivo di evitare episodi corruttivi, ma anche di evitare danni a questo comune, posto che il rispetto dei termini potrebbe essere anche fonte di risarcimento del danno.

Per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990:

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

22. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informazione

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

A seguito dell'approvazione di questo piano, l'attività del responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Dirigenti, dovrà assumere provvedimenti pratici per migliorare procedure ed obiettivi di:

• trasparenza;

- informatizzazione dei procedimenti;
- accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti;
- monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

23. La prevenzione della corruzione mafiosa

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e Trasparenza si arricchisce, oggi, di nuovi capitoli per via della specializzazione degli strumenti normativi e dell'azione pubblica in vista dell'arginamento del fenomeno mafioso.

Corruzione e mafia non coincidono e non si equivalgono; non così, però, la conclusione del legislatore delle Autonomie Locali quando, nell'articolo 143 del TUEL, fa riferimento alle infiltrazioni mafiose come unica categoria di valutazione della corruzione negli Enti Locali, comminando lo scioglimento dei consigli comunali così rendendo la mafia l'emblema della corruzione e viceversa.

Su tale ultimo solco si pone la legge di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), i cui punti salienti sono:

- ➢ è ampliata la platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e
 patrimoniali. Infatti, vi rientrano anche gli indiziati del reato di assistenza agli
 associati e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro
 la pubblica amministrazione, terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di
 erogazioni pubbliche e stalking;
- > trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;
- ➤ adozione delle misure di prevenzione, con competenza del tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto;
- ➤ l'istituzione in sede distrettuale di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;
- revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria e dettagliata regolamentazione del controllo giudiziario dell'azienda;
- > nuove norme per garantire la trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari;
- > nuove disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;
- ➤ forme di sostegno per consentire la ripresa e la continuità produttiva delle aziende sequestrate e misure a tutela dei lavoratori;
- È conferita delega al Governo per la disciplina delle aziende sequestrate e confiscate
 sottoposte ad amministrazione giudiziaria, al fine di favorire l'emersione del lavoro
 irregolare, di contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, e di
 consentire l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali;
- → è rivista la disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede nei procedimenti di prevenzione;
- ➤ nuove norme volte a riorganizzare e potenziare l'Agenzia nazionale per i beni confiscati:
- ➤ è prevista l'estensione della c.d. confisca allargata, assimilata alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

Si parla, tra gli studiosi del fenomeno mafioso, della diffusione di una mafia "nuova", che vede la fine dell'economia assistita dalla spesa pubblica e la nascita della mafia

"mercatista", fornitrice di beni e servizi a prezzi economici, quindi più appetibili, creando strutture legali per l'offerta sul mercato.

Anche la mafia imprenditoriale cambia i propri canali di ingresso. L'Ente Locale, con le programmazioni urbanistiche, o gli interventi di rigenerazione urbana ovvero ancora le grandi opere strategiche, fornisce utili presupposti affinché le imprese operanti nel campo edile, che vantino interessi costruttivi sul territorio, possano poi attuare forme più o meno larvate di influenza nella capacità di decisione degli Organi di Governo.

Purtroppo sono fin troppo e tristemente noti i provvedimenti restrittivi di libertà a carico di amministratori pubblici che ricevono tangenti per favorire deliberazioni "aggiustate" o creare precedenze nelle scale di priorità dell'attività amministrativa. In questo senso, le imprese locali, pur non rientrando in circoli economici tipicamente mafiosi, accettano la corruzione come "costo aziendale" per sopravvivere sul mercato e si prestano ad elargire utilità di vario genere. La corruzione mafiosa non suscita più clamore e, quando è "di provincia" quasi richiede una specializzazione metodologica da parte dei corruttori e dei corrotti.

Non si può negare che molte delle attività controllate e represse con il Codice Antimafia, anche quelle a connotazione "mercatista", passano per i territori comunali creando contesti sociali nei quali gravitano anche le Amministrazioni Locali. A tal fine, il Piano triennale del Comune di Giovinazzo, per prevenire l'applicazione dell'art. 143 TUEL e in ottemperanza a quanto ormai si legge nelle relazioni prodotte per numerosi Comuni d'Italia, dovrà porre maggiore attenzione, in sede di mappatura dei processi:

- ai controlli su collegamenti familiari tra Amministratori e dipendenti di imprese prestatrici di beni e di servizi ovvero Imprese esecutrici di lavori pubblici;
- ai controlli sugli affidamenti sotto soglia, nei quali si annidano procedure non sempre conformi alle previsioni normative;
- alle eventuali proroghe di contratti e di concessioni, anche quando originino entrate per il Comune.

Un'utile iniziativa di prevenzione è far comprendere all'opinione pubblica che la mafia non si combatte quando ormai radicata, bensì quando sia contrastata da un sistema sociale fondato sulla convinzione che senza la legalità non si può vivere. In questa ottica, la prevenzione può e deve nascere nelle scuole, fornendo agli scolari ed agli studenti valori ed elementi di giudizio affinché, un domani nel mondo del lavoro, non vi siano influenze mafiose nelle scelte lavorative e d'impresa.

Similmente, nel mondo dello studio universitario, agli studenti devono essere fornite convinzioni sul valore del merito e non della "raccomandazione". A tal fine, in accordo con le Istituzioni scolastiche e con le Associazioni maggiormente impegnate nella diffusione della cultura antimafia, si potranno organizzare iniziative a tema, nella scuola dell'obbligo ed in quella superiore, per sensibilizzare la popolazione scolastica e le famiglie sui temi della prevenzione della mafia e della corruzione in genere.

Nell'esperienza del Comune di Giovinazzo, si è provveduto ad inserire nei contratti pubblici il richiamo al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Bari nell'anno 2012, contenente norme di prevenzione della corruzione negli appalti pubblici. Ugualmente, negli affidamenti di incarichi è fatto continuo quanto esplicito richiamo al codice di comportamento. Di questi strumenti di prevenzione occorre

prevedere forme di controllo sul grado di osservanza e di applicazione soprattutto da parte dei contraenti esterni.

24. Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Altro filone di prevenzione è la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. E' un settore che abbisogna di controllo perché i corpi sociali chiamati a gestire tali beni potrebbero essere i nuovi canali di ingresso della rete mafiosa nell'economia. Si tratta dal triste fenomeno del "mondo di mezzo", nel quale la mafia accetta la confisca spogliandosi delle relative responsabilità e si mostra propensa a gestire il mondo cooperativistico, intenzionata a collocare proprio personale e propri sistemi di controllo del territorio attraverso l'ottenimento degli appalti di gestione, quest'ultimi pur nel pieno rispetto della legislazione d'impresa, della normativa sugli appalti e della normativa fiscale,

Nella mappatura dei processi occorre assicurare l'osservanza di regole di trasparenza nell'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata e nella successiva gestione, procurandosi il Comune con continuità resoconti di attività e bilanci. Inoltre, è importante che l'affidamento dei beni confiscati non sia un'operazione isolata, essendo utile pubblicizzare – in funzione di trasparenza – le azioni, gli obiettivi ed i risultati di gestione del bene.

25. Integrazione tra ciclo della performance e prevenzione della corruzione.

Secondo indicazioni dell'Anac e della Funzione Pubblica, il ciclo della performance, organizzato secondo i principi di cui al D. Lgs. 150/2009, va integrato con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della corruzione.

In particolare, l'applicazione di metodi e di procedure di prevenzione costituiscono obiettivi ed indicatori di risultato in termini di performance, sottoponibili a valutazione. La rilevanza strategica che assume l'attività di prevenzione e di contrasto della corruzione comporta che gli Enti Locali assumano decisioni di programmazione strategica e operativa e che la struttura organizzativa si collochi in un contesto di procedimentalizzazione della prevenzione. In altre parole, la prevenzione non può essere soltanto opzione di stile e di comportamento, poiché c'è bisogno di tracciati procedimentali certi e misurabili in ordine al rispetto della normativa e del Piano, sia Nazionale sia comunale.

In questo modo, l'integrazione fa sì che le azioni di prevenzioni siano inserite nel Piano della performance nel duplice versante della:

1. performance organizzativa (articolo 8 del D. Lgs 150/2009), con particolare riferimento:

- a) all'attuazione del Piano e delle misure di prevenzione in esso descritte, nonché alla misurazione del loro effettivo grado di attuazione, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti;
- b) allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

2. performance individuale (articolo 9 del D. Lgs 150/2009), inserendo:

- a) nel Piano della performance gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
- b) gli obiettivi, individuali e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nei settori esposti alla corruzione.

Dell'esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (e dunque dell'esito della valutazione delle performance organizzativa e individuale) se ne dà specificamente conto nell'ambito della Relazione delle performance (articolo 10 del D. Lgs 150/2009), dove a consuntivo e con riferimento all'anno precedente sono esposti i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

I risultati esposti servono, dal canto loro, a che il Comune, su azione del Responsabile della prevenzione della corruzione, effettui:

- un'analisi per comprendere le ragioni e le cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;
- l'individuazione delle misure correttive, sia in relazione alle misure definite obbligatorie, sia a quelle ulteriori, anche in coordinamento con il personale dirigenziale;
- l'inserimento delle misure correttive negli aggiornamenti annuali del Piano Triennale.

ALLEGATI DEL PIANO

Allegato 1) Struttura Organizzativa dell'Ente

Allegato 2) Dotazione Organica dell'Ente

Allegato 3) Mappatura dei Procedimenti e Schede per la valutazione del rischio

Allegato 4) Piano per la Trasparenza

Sezione I: Descrizione e comparazione tra disciplina originaria del D. Lgs. 33/2013 e modifiche introdotte con D. Lgs. 97/2016

Sezione II: Elenco Obblighi specifici di Pubblicazione